

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -  
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -  
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -  
Dott. DI GERONIMO Paolo - rel. Consigliere -  
Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.L., nata a (Omissis);

avverso la sentenza emessa il 14/11/2022 dalla Corte di appello di Milano;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna emessa nei confronti di P.L. in ordine al reato di concorso in corruzione, mantenendo ferma anche la confisca del profitto del reato determinato in Euro1.600,00.

2. Avverso tale sentenza il ricorrente propone tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di derubricazione della corruzione nella meno grave fattispecie di cui all'art. 346-bis c.p..

Sulla base dell'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, sarebbe emerso che P., avendo conosciuto un agente di polizia addetto all'Ufficio immigrazione, si era limitato a mettere in contatto il predetto con alcuni immigrati che necessitavano di pratiche presso tale ufficio. Il ruolo del ricorrente, pertanto, era consistito esclusivamente nel facilitare il contatto tra gli immigrati e l'agente di polizia, essendo rimasto del tutto estraneo alle successive condotte corruttive poste in essere esclusivamente dal pubblico agente. In tale contesto, il ricorrente non aveva percepito alcuna quota del prezzo della corruzione, infatti, al P., erano state versate somme di circa Euro50/100 da parte degli immigrati a titolo di "mancia" per l'intermediazione con i pubblici agenti e non certò il maggior importo di Euro400,00/1.000,00 indicato nel capo di imputazione.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., comma 2, nonostante il ricorrente avesse tenuto un comportamento processuale collaborativo e fondamentale per l'individuazione dei soggetti stranieri coinvolti nella vicenda che, altrimenti, non sarebbero stati agevolmente individuati. Inoltre, la gravità complessiva della condotta addebitata al ricorrente era assolutamente modesta, specie se confrontata con i gravi fatti emersi nel corso dell'indagine a carico di plurimi pubblici ufficiali.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione in merito alla quantificazione della confisca, stabilita nella somma di Euro1.600,00, sul presupposto che le condotte relative ai coniugi egiziani E. e Z., aventi ad oggetto il rinnovo del permesso di soggiorno, andrebbero considerati come un'unica "pratica". Peraltro, non risulterebbe giustificato il pagamento di una somma di denaro al solo fine di ottenere il celere disbrigo della pratica e, infine, non risulterebbe alcun contatto tra il ricorrente e la Z..

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo di ricorso tende a fornire una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella concordemente offerta dai giudici di merito, al fine di addivenire alla derubricazione del reato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 346-bis c.p..

Nella motivazione resa dalla Corte di appello si descrive compiutamente la condotta del ricorrente, specificandosi che questi "prende i contatti con le persone extracomunitarie interessate e comunicava i loro nomi al pubblico ufficiale. Quest'ultimo, una volta ottenuto il permesso, contattava P.L. affinché avvertisse lo straniero per il ritiro del documento e la consegna di una busta contenente la somma di denaro prezzo da pagare per l'illecita attività " (così a p.13).

Nel prosieguo della motivazione, la Corte di appello ribadisce che il pubblico ufficiale, a seguito dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, contattava gli stranieri tramite P., il quale si faceva consegnare il prezzo dell'accordo corruttivo, oscillante tra Euro400,00 ed Euro1.000,00, di cui una percentuale veniva trattenuta da P., quale remunerazione per la propria attività.

Anche nella sentenza resa in primo grado, la condotta è descritta in modo sostanzialmente identico, anche con riferimento all'importo corrisposto a P., dagli stranieri che viene indicato nella somma di quantomeno Euro400,00.

2.1. La ricostruzione in fatto, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità, restituisce una condotta pienamente integrante il concorso nella corruzione, in luogo della diversa ipotesi del traffico di influenze.

Il ricorrente, infatti, non si limitava affatto a porre in contatto il privato con il pubblico agente, restando estraneo all'accordo corruttivo, bensì poneva in essere una condotta partecipativa, tant'è che i privati interessati alle pratiche amministrative curate dai pubblici ufficiali corrotti corrispondevano direttamente a P., il prezzo della corruzione e solo dopo l'ottenimento dell'atto amministrativo (permesso di soggiorno o rinnovo dello stesso).

Nel caso di specie, pertanto, la remunerazione percepita da P., non era finalizzata esclusivamente a remunerare la sua intermediazione, bensì era causalmente dipendente

dall'ottenimento dell'atto amministrativo da parte del pubblico ufficiale partecipe dell'accordo corruttivo.

La giurisprudenza, occupandosi della delimitazione dei rapporti tra traffico di influenze illecite e concorso nella corruzione, ha chiarito che il reato di cui all'art. 346 bis c.p., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (Sez.6, n. 28978 edl 27/6/2013, Angelieri, Rv. 255618; Sez.6, n. 4113 del 14712/2016, dep.2017, Rigano, Rv. 269736; Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-08).

Nel caso di specie, il ricorrente percepiva personalmente il prezzo della corruzione, con l'impegno di dividere l'importo con il pubblico agente, sicché la condotta accertata rientra appieno nello schema corruttivo.

3. Il secondo motivo di ricorso, concernente l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., comma 2, è manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione resa dalla Corte d'appello. In motivazione si dà atto della sostanziale marginalità del contributo offerto da P., atteso che il coinvolgimento degli stranieri dal medesimo indicati era già emerso in sede investigativa e, quindi, le dichiarazioni dell'imputato nulla avevano aggiunto all'impianto accusatorio.

Per quanto concerne, invece, la complessiva valutazione di tenuità della condotta, se ne evidenzia l'irrilevanza, avendo il ricorrente invocato l'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p. comma 2, che, a differenza di quanto previsto dal comma 1, non fa riferimento alla offensività del fatto.

4. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla quantificazione del profitto del reato, stabilito in complessivi Euro 1.600,00, è aspecifico, posto che il ricorrente si limita a sollevare censure in punto di fatto, sostenendo che la pratica relativa al permesso di soggiorno richiesto dai coniugi egiziani E. e Z. doveva considerarsi come unitaria e, quindi, non dar luogo ad una duplice dazione di denaro.

Si tratta di doglianze del tutto generiche, fondate su una mera ricostruzione alternativa del fatto e che non si confronta con la concorde descrizione della condotta effettuata dai giudici di merito.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2023